



STUDIO MARINELLI SRL
GALLERIA DEI FONDITORI, 3
61100 PESARO

ALLA CORTESE ATT.NE
DELLE AZIENDE NS. CLIENTI

Circolare n. 06/08 13/06/2008

INFORMAZIONI RIGUARDANTI:

- 1) **Compilazione dei libri obbligatori: sanzioni amministrative;**
- 2) **Detassazione straordinari;**
- 3) **Comunicazione all'Inail della trasferta in Italia.**

1) **Errati adempimenti in materia di compilazione dei libri obbligatori: sanzioni amministrative**

Il Ministero del Lavoro, con propria circolare n. 5407, ha fornito una nuova interpretazione particolarmente rigida sulle sanzioni applicabili agli illeciti che scaturiscono dalla non corretta tenuta dei libri obbligatori oltre che dagli illeciti penali in materia di lavoro.

Secondo l'interpretazione fornita dal Ministero, l'illecito è da intendersi come riferito a ciascun lavoratore, con la conseguenza che, ad esempio nel caso di omessa o inesatta trascrizione delle ore lavorate relativa ad una pluralità di dipendenti, vi sarà non un'unica sanzione il cui importo minimo è di € 175,00, bensì tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati:

SANZIONE TOTALE = € 175,00 (sanzione minima) x NUMERO DI LAVORATORI

Tale principio vale ovviamente anche nel caso in cui le omissioni riguardino il libro matricola, a cui verranno applicate le specifiche sanzioni previste.

Pertanto, lo Studio, raccomanda a tutti i clienti di porre la **massima attenzione** nella tenuta dei libri obbligatori, in particolare:

- **il libro presenze**, la cui compilazione deve avvenire ogni giorno per le ore di lavoro eseguite da ciascun lavoratore nel giorno precedente (*pertanto si raccomanda di effettuare tale operazione all'inizio dell'orario di lavoro del giorno seguente rispetto alle ore da registrare*). Inoltre, si fa presente che tale obbligo non sussiste per i prestatori d'opera autonomi, come ad esempio i c.d. collaboratori a progetto, e quindi tali soggetti non devono essere riportati nel libro presenze e si consiglia anche di prestare attenzione all'utilizzo di sistemi alternativi di registrazione delle ore al fine di evitare eventuali contestazioni sulla natura del rapporto.
- **il libro matricola**, che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni variazione inerente l'instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro, (*quindi si raccomanda di effettuare tali registrazioni con tempestività e al riguardo si rammenta che lo Studio provvede ad inviare copia del libro matricola, con gli aggiornamenti del caso, in modo da agevolare le operazioni di compilazione*).

Il Ministero ha anche precisato che nel caso vengano accertate più violazioni commesse con una sola azione dovrà essere applicato il “cumulo giuridico”, vale cioè la sanzione più grave aumentata fino al triplo.

2) Detassazione straordinari

Con Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 maggio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/05/08, è stata decisa la **detassazione degli straordinari** per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2008.

Tale misura consiste in una riduzione del prelievo fiscale per le retribuzioni inerenti:

- le ore di lavoro straordinario;
- le ore di lavoro supplementare (ovvero le ore lavorate in più rispetto all’orario part-time);
- premi produttività.

Per effetto di questo provvedimento il prelievo fiscale a carico del dipendente, invece di seguire le aliquote Irpef previste per i diversi scaglioni, è stato fissato nella misura del 10% (si ricorda che l’aliquota Irpef relativa allo scaglione di reddito più basso è pari al 23%).

Si tratta dunque di un provvedimento di natura fiscale, infatti questa misura consiste in un minor prelievo fiscale sul reddito del dipendente, mentre nulla cambia a livello contributivo sia per la parte a carico del lavoratore che per quella dell’azienda. Inoltre per poter usufruire di tali agevolazioni il dipendente non deve aver conseguito nel 2007 un reddito superiore a € 30.000,00, e comunque, tale agevolazione non potrà superare i € 3000,00 nel semestre indicato.

Il decreto in oggetto prevede però un ulteriore provvedimento che consiste nell’abrogazione dell’esenzione fiscale per le erogazioni liberali nel limite di € 258,23 annue, quindi, non esistendo più tale previsione queste somme saranno interamente assoggettate a tassazione.

3) Comunicazione all’Inail delle trasferte del personale

L’Inail con un proprio comunicato ha precisato che l’obbligo in capo al datore di lavoro di comunicazione all’Istituto la trasferta di un proprio dipendente sussiste esclusivamente nel caso in cui lo stesso a causa della trasferta si trovi ad essere esposto a rischi diversi da quelli oggetto delle lavorazioni per le quali è già assicurato (si rammenta la comunicazione delle trasferte all’estero dei propri dipendenti era un adempimento già dovuto all’Inail).

Pertanto, nel caso in cui un proprio dipendente inviato in trasferta si venga a trovare in una situazione di rischio diversa da quella consueta, si invitano i Clienti a contattare lo Studio per poter effettuare le necessarie comunicazioni all’Inail.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per eventuali chiarimenti e con l’occasione porge i suoi migliori saluti.

STUDIO MARINELLI SRL